



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 276 DEL 09-09-2014

OGGETTO: *AREA SPORTIVA DI SAN GIUSTO – REALIZZAZIONE DI CAMPO IN ERBA SINTETICA CALCIO A 7. Autorizzazione al sub appalto.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale vigente

Visto l'art. 192 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000

Vista la Deliberazione n. 218 del 30/12/2013 con la quale è stata approvata la gestione provvisoria del PEG per il 2014 nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163 c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il DM 18/7/2014 di differimento dei termini di approvazione del bilancio al 30/09/2014

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009

Richiamata la disposizione del Sindaco n. 140 prot. 24341 del 27/05/2014 con la quale sono state conferite le funzioni dirigenziali del Settore OO.PP. Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde all'Arch. Andrea Martellacci;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 212 del 30/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo – esecutivo relativo a "Area sportiva di San Giusto - Realizzazione di campo in erba sintetica calcio a 7" per l'importo di € 210.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 43 del 12/02/2014 è stata approvata la determinazione a contrattare relativa ai lavori in oggetto;

- che a seguito di espletamento di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 145 del 28/04/2014, è stato aggiudicato, ai sensi degli articoli 11 e 12 del d.lvo 12 aprile 2006, n. 163, l'appalto dei lavori di in oggetto alla società "Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C.." con sede in Scandicci Badia a Settimo Via Caduti d Nassirya;

- **che** con lo stesso atto è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

QUADRO ECONOMICO di aggiudicazione	IMPORTO EURO
1) Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 21,860%	109.224,24
2) Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.657,55
3) costo della manodopera	31.062,26
4) Importo contrattuale (1+2+3)	145.944,05
Somme a disposizione	
5) IVA 10% su totale 4)	14.594,40
6) Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 1,63% (70%)	3.353,50
7) Imprevisti, Contributo AVCP, Diritti CONI, spese tecniche ecc.	38.524,21
8) Accantonamento per transazioni e accordo bonario ai sensi dell'art. 12 co, 1 DPR 207/2010	5.300,00
9) spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione IVA compresa	2.283,84
10) Totale somme a disposizione (5+6+7+8+9)	64.055,95
TOTALE OPERA (4+9)	210.000,00

- che con determinazione dirigenziale n. 160 del 12/05/2014 è stato conferito l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera relativa all'area sportiva di San Giusto – realizzazione di campo in erba sintetica calcio a 7, all'Ing. Enrico Castaldo secondo le prescrizioni ed i compiti indicati nello schema di Disciplinare di Incarico per l'importo complessivo di € 1.509,87 IVA compresa mediante imputazione della spesa al capitolo 574500/23 "Manutenzione straordinaria impianti sportivi f.to L. 10/77" ;

- che con la ditta Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C.." in data 13/06/2014 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 13181;

- che in data 16/06/2014 è stato sottoscritto con la predetta ditta il verbale di consegna lavori la cui durata è prevista in gg. 90 per cui il termine ultimo per l'esecuzione degli stessi è definito nel 13/09/2014;

Vista la comunicazione in data 05/08/2014 assunta al prot. n. 34468 pari data e successivamente integrata con nota prot. 35053 in data 08/08/2014 e con nota prot. 38442 in data 04/09/2014, con la quale l'Impresa Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C. richiede ai sensi di legge l'autorizzazione a sub appaltare alla società VALERI GINO & C. SNC con sede in Montelupo Fiorentino (Fi) Via Gubbio, 10/12 (CF. 00524560489) le opere della categoria **OG11 incorporabile**-subappaltabile "Impianti tecnologici" per l'importo di € 9.765,00 a titolo lavori al netto del ribasso oltre oneri della sicurezza per € 900,00 non soggetti a ribasso oltre € 2.835,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e così per complessivi € 13.500,00;

Visto l'art. 29 del capitolato speciale d'appalto e l'art. 118 del decreto legislativo 163 in data 12.04.2006 e dato atto :

- **che** l'impresa Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C. all'atto dell'offerta, deve aver indicato i lavori che ha inteso subappaltare;
- **che** l'Impresa Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C. aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso questa stazione appaltante unitamente alla dichiarazione circa l'insussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto;

- **che** il contratto di subappalto deve indicare i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- **che** la società subappaltatrice deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di qualificazione ed i requisiti generali di cui all'articolo 38 del dlgs 163/2006;

Che ai sensi dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto e l'art. 118 del decreto legislativo 163 in data 12.04.2006:

- a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento escluso il costo della manodopera;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati in continuo aggiornamento i dati di tutte le imprese subappaltatrici;
- c) L'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
- d) L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, la certificazione di regolarità contributiva (DURC), dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.
- e) I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto salve le prescrizioni dell'art 118 del dlgs 163/2006 e dell' art 141 del DPR 554/1999 in quanto non abrogato da suddetto dlgs 163/2006.
- f) La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione della ritenuta dello 0,5% effettuata.
- g) La società Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C . aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi è ai sensi dell'art. 118, comma 7 del dlvo 163/2006 tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

Richiamato l'art. 118, comma 7, del d. Lvo 163/2006 il quale dispone che L'appaltatore e per suo tramite i subappaltatori dovranno consegnare ai fini della stipula del contratto di appalto o della consegna/avvio dei lavori la documentazione prevista dall'art 90 e dall'allegato XVII del Dlgs 81/2008;

Visto l'art. 90 comma 9 , del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il quale dispone

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

- a) *verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all' allegato XI, il requisito di cui al*

periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;*
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).*

Visto l'art. 97 "Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria" del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "ed in particolare il comma 3." *Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.*"; ed il comma 3-ter "Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione";

Visto l'Allegato XVII Idoneità tecnico professionale, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il quale dispone "Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".

Visto l'Allegato XVII Idoneità tecnico professionale, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il quale dispone "In caso di subappalto il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1";

che i criteri di cui al punto 1 del citato Allegato XVII al dlvo 81/2008 sono:

- b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
- d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

Visto:

- il regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio n. 92 in data 26 marzo 1992;
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;

DETERMINA

1. **Di prendere** atto della comunicazione dell'Impresa Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C. aggiudicataria dell'appalto di cui in epigrafe, in data 05/08/2014 assunta al prot. n. 34468 pari data e successivamente integrata con nota prot. 35053 in data 08/08/2014 e con nota prot. 38442 in data 04/09/2014, e della seguente documentazione presentata a questo Settore **e depositata in atti nel fascicolo d'ufficio**,

- Autocertificazione VALERI GINO E C. SNC
- Dichiarazione di insussistenza di forme di controllo ex art. 2359 del codice civile
- Contratto di subappalto tra le società Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C. e Valeri Gino e C. snc
- Dichiarazione relativa alla composizione societaria
- Indicazioni norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ricompresa nell'autocertificazione)
- Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 e documenti giustificativi relativi al possesso di detti requisiti;

Documentazione D. Lgs. 81/2008 all'Allegato XVII comma 1:

- a) Copia iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio di Firenze.
- b) Documento di Valutazione dei Rischi dell'Impresa Valeri Gino e C. snc
- c) Piano operativo di sicurezza
- d) Durc in data 30/07/2014 presentato dalla società Valeri Gino e C. snc
- e) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008;

2. Di dare atto che sono stati richiesti i seguenti documenti agli Enti preposti al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 e autocertificati dall'impresa in sede di istanza:

- a. Certificati del casellario giudiziale giuste le comunicazioni protocolli 35518 e 35519 del 14/08/2014
- b. Certificato di regolarità all'Agenzia delle Entrate giusta la comunicazione prot. pec. n. 35515 del 14/08/2014
- c. Certificazione relativa al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 giusta la comunicazione prot. n. 35516 del 14/08/2014
- d. DURC prot. 31370988 del 13/08/2014

3. **Di autorizzare** il sub appalto richiesto con comunicazione in data 05/08/2014 assunta al prot. n. 34468 pari data e successivamente integrata con nota prot. 35053 in data 08/08/2014 con la quale l'Impresa Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C richiede ai sensi di legge l'autorizzazione a sub appaltare alla società VALERI GINO & C. SNC con sede in Montelupo Fiorentino (Fi) Via Gubbio, 10/12 (CF. 00524560489) le opere della categoria **OG11 scorporabile**-subappaltabile "Impianti tecnologici" *per l'importo di € 9.765,00 a titolo lavori al netto del ribasso oltre oneri della sicurezza per € 900,00 non soggetti a ribasso oltre € 2.835,00 per costo della manodopera non soggetto a ribasso e così per complessivi € 13.500,00* condizionando risolutivamente la presente autorizzazione alle seguenti condizioni:

- **che** siano rilasciati i certificati di cui al punto 2) del presente atto privi di rilievi penali che inficino la libertà a contrattare con la Pubblica amministrazione;
- **che** sia rilasciato il certificato di regolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- **che** sia rilasciato il Documento unico di regolarità contributiva privo di rilievi che inficino la libertà a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- **che** il contratto di subappalto indichi i prezzi applicati, i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e la quota della manodopera non soggetta a ribasso;
 - **che** ai sensi dell'art. 29 del capitolato speciale d'appalto e l'art. 118 del decreto legislativo 163 in data 12.04.2006:
- l'appaltatore pratici, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere siano indicati in continuo aggiornamento i dati di tutte le imprese subappaltatrici;
 - L'appaltatore osservi integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; sia, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
 - L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante (nella persona del Direttore dei lavori o per quanto di competenza nella persona del coordinatore per la sicurezza che conservano tale documentazione) prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché copia dei piani di sicurezza di cui all'art 131 del dlgs 163/2006.
 - I lavori affidati in subappalto non siano oggetto di ulteriore subappalto salve le prescrizioni dell'art 118 del dlgs 163/2006 e dell' art 141 del DPR 554/1999 in quanto non abrogato da suddetto dlgs 163/2006.
 - La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione della ritenuta dello 0,5% effettuata.
 - La società Italscavi s.a.s. di Pratelli Alvaro e C. ai sensi dell'art. 118, comma 7 del dlvo 163/2006 è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.

4. **Di dare atto** che la presente autorizzazione è altresì condizionata risolutivamente in virtù dell'art. 90 comma 9 , del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

- Che sia accertata l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII al dlvo 81/2008.;
- che sia prodotta dalle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
- che sia trasmessa a questa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori copia dell'aggiornamento della notifica preliminare di cui all'articolo 99 e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) *cui all'allegato XVII al dlvo 81/2008.*;

5. Di dare atto che la presente autorizzazione è altresì condizionata risolutivamente in virtù dell'art. 97 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ed in particolare il comma 3:
- al coordinamento degli interventi di cui agli *articoli* 95 e 96 da parte del datore di lavoro dell'impresa affidataria
 - alla verifica, da parte dell'impresa affidataria della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione";
6. Di Dare atto che la presente autorizzazione è altresì condizionata risolutivamente in virtù dell'Allegato XVII, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
- alla comunicazione a questa Stazione appaltante, da parte dell'impresa affidataria del nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97".
 - alla positiva valutazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a)
7. **Di dare atto**
che il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini
che il codice CIG assunto per l'appalto è 0587921FBD
che il codice CUP assunto per l'appalto è G79B10000130004
che il presente atto sia comunicato all'aggiudicatario dei lavori, ai professionisti incaricati
8. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
**OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE**
Arch. Andrea Martellacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.